

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 24 aprile 2026

In Aosta, il giorno ventiquattro (24) del mese di aprile dell'anno duemilaventisei con inizio alle ore otto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Mauro BACCEGA

Speranza GIROD

Giulio GROSJACQUES

Erik LAVEVAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Si fa menzione che l'Assessore Leonardo LOTTO è assente.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **422** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELL'ISTITUZIONE DEL COMITATO REGIONALE E DELLA COMPOSIZIONE DELLA DELEGAZIONE LEGITTIMATA ALLA TRATTATIVA E ALLA STIPULA DEGLI ACCORDI INTEGRATIVI REGIONALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 11 E 15 DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE – TRIENNIO 2022-2024, RESO ESECUTIVO IN DATA 15 GENNAIO 2026.

L'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, richiama alla Giunta regionale:

- 1) l'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni – Triennio 2022-2024, reso esecutivo con Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 15 gennaio 2026 (rep. n. 1/CSR), e, in particolare:
 - l'articolo 3 (Livelli di contrattazione), comma 4: *“Il livello di negoziazione regionale, Accordo Integrativo Regionale (AIR), definisce obiettivi di salute, percorsi, indicatori e strumenti operativi per attuarli, in coerenza con la programmazione e le finalità del Servizio Sanitario Regionale ed in attuazione dei principi e criteri concertati a livello nazionale, anche in considerazione di quanto previsto dal successivo articolo 4, nonché le materie esplicitamente rinviate dal presente Accordo. Le Regioni e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo si impegnano a definire gli Accordi Integrativi Regionali come previsto dall'articolo 8, comma 3”*;
 - l'articolo 11 (Comitato regionale) e, in particolare i seguenti commi:
 - comma 1: *“In ciascuna Regione è istituito un Comitato composto da rappresentanti della Regione e da medici di medicina generale operanti nella Regione in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo e dotate di un terminale associativo domiciliato in Regione riferito al presente ambito contrattuale”*;
 - comma 2: *“L'Assessore regionale alla Sanità o suo delegato è rappresentante di diritto di parte pubblica e presiede il Comitato. I componenti di parte pubblica del Comitato, titolari e sostituti, sono individuati nel provvedimento istitutivo del Comitato in numero pari al totale dei rappresentanti di parte sindacale”*;
 - comma 3: *“la componente sindacale del Comitato è costituita dal rappresentante legale pro tempore di ciascuna Organizzazione Sindacale in possesso dei requisiti di cui al comma 1, o suo delegato. Il delegato deve accreditarsi presso la Regione prima di ciascun incontro. Ciascuna Organizzazione Sindacale comunica l'indirizzo di posta elettronica certificato dove ricevere le convocazioni ed ogni altra informazione”*;
 - comma 4: *“A seconda della specificità degli argomenti i componenti di parte pubblica e sindacale possono avvalersi, nelle materie all'ordine del giorno, di esperti che a nessun titolo risultano quali componenti di diritto del Comitato”*;
 - comma 10 *“L'attività del Comitato è principalmente orientata a:*
 - a) formulare pareri e proposte sulla programmazione sanitaria regionale;*
 - b) fornire indirizzi ed esprimere pareri alle Aziende ed ai Comitati Aziendali per l'uniforme applicazione dell'Accordo Integrativo Regionale;*
 - c) effettuare il monitoraggio degli Accordi Attuativi Aziendali.*
 - d) formulare indirizzi sui temi della formazione di interesse regionale;*
 - e) avanzare proposte su obiettivi e progetti di prioritario interesse per la medicina generale;*
 - f) promuovere richieste di pareri alla SISAC da parte della Regione, che si impegna a dare tempestiva comunicazione degli esiti al Comitato”*;

- comma 11 *“La Regione fornisce il personale, i locali e quant’altro necessario per assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato regionale. Il Comitato regionale rimane confermato sino all’insediamento del nuovo Comitato, che deve essere effettuato entro 3 (tre) mesi dall’entrata in vigore del presente ACN”*;
 - l’articolo 15 (Rappresentatività) e, in particolare i seguenti commi:
 - comma 3 *“Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo, purché dotate di un terminale associativo riferito al presente ambito contrattuale domiciliato nella Regione di riferimento, sono legittimate alla trattativa e alla stipula degli Accordi Integrativi Regionali”*;
 - comma 5 *“I rappresentanti sindacali devono essere formalmente accreditati quali componenti delle delegazioni trattanti, la composizione delle quali è definita, rispettivamente, dalla Regione e dalle Aziende prima dell’avvio della negoziazione, in accordo con le Organizzazioni Sindacali. L’Accordo Collettivo Nazionale e gli Accordi decentrati sono validamente sottoscritti se stipulati da Organizzazioni Sindacali che rappresentano, complessivamente, almeno il 50% più uno degli iscritti”*;
 - la dichiarazione a verbale n. 1 *“Il terminale associativo è una struttura sindacale dotata del potere di rappresentanza della sigla a livello negoziale di riferimento (nazionale, regionale, aziendale). Si estrinseca nella sussistenza di una struttura organizzativa caratterizzata da una pluralità di componenti, operanti per ciascun livello negoziale ed eletti nel principio di democraticità interno quali rappresentanti di un’unica Organizzazione Sindacale accreditata presso le amministrazioni di riferimento”*;
- 2) la deliberazione della Giunta regionale n. 1342 in data 4 novembre 2024, recante *“Approvazione dell’istituzione del Comitato regionale e della composizione della Delegazione legittimata alla trattativa e alla stipula degli Accordi Integrativi Regionali ai sensi degli articoli 11 e 15 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale – triennio 2019-2021, reso esecutivo in data 4 aprile 2024”*.

Rende noto che, come rappresentato dalla competente Struttura finanza e valorizzazione delle risorse del Servizio Sanitario Regionale, con l’entrata in vigore del nuovo ACN occorre procedere a:

- istituire il nuovo Comitato regionale ai sensi dell’articolo 11 dell’ACN, precisando che:
 - l’Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, o suo delegato è rappresentante di diritto di parte pubblica e presiede il Comitato;
 - i componenti di parte pubblica, titolari e sostituti, sono individuati in numero pari al totale dei rappresentanti di parte sindacale;
 - i rappresentanti delle OO.SS. sono medici operanti nella Regione, non includendo, quindi, lo stato di quiescenza;
 - la componente sindacale è costituita dal rappresentante legale *pro tempore* di ciascuna OO.SS., in possesso dei requisiti prescritti, o suo delegato;
 - il Comitato regionale, istituito dalla data di approvazione del presente atto, avrà durata fino all’istituzione del nuovo Comitato a seguito di rinnovo dell’Accordo Collettivo Nazionale dei medici di medicina generale;
- definire la composizione della Delegazione legittimata alla trattativa e alla stipula degli Accordi Integrativi Regionali, ai sensi dell’articolo 15 dell’ACN.

Sottolinea che, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 15, comma 3, le Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'Accordo Collettivo Nazionale citato sono legittimate alla trattativa e alla stipula degli Accordi Integrativi Regionali purché dotate di un terminale associativo riferito al presente ambito contrattuale domiciliato nella Regione di riferimento.

Riferisce che risultano firmatarie dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale vigente le Organizzazioni Sindacali FIMMG, SNAMI, SMI e FMT, alle quali, pertanto, è stato chiesto di attestare la presenza di un proprio terminale associativo domiciliato in Regione Valle d'Aosta riferito all'ambito contrattuale della medicina generale, al fine di verificare il rispetto dei requisiti definiti dalla dichiarazione a verbale n. 1 dell'ACN vigente:

Organizzazione Sindacale	Richiesta	Riscontro
Federazione Italiana Medici di Medicina Generale – FIMMG	Prot. n. 642/SAN del 28 gennaio 2026	Prot. n. 765/SAN del 2 febbraio 2026
Sindacato Medici Italiani - SMI	Prot. n. 645/SAN del 28 gennaio 2026	/
Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani – SNAMI	Prot. n. 646/SAN del 28 gennaio 2026	Prot. 661/SAN del 29 gennaio 2026
Federazione Medici del Territorio – FMT	Prot. n. 644/SAN del 28 gennaio 2026	/

Rende noto, secondo quanto rappresentato dalla competente Struttura finanza e valorizzazione delle risorse del Servizio Sanitario Regionale, che le Organizzazioni Sindacali SMI e FMT, firmatarie dell'ACN 15 gennaio 2026, potranno eventualmente, a seguito di comunicazione di dotazione del proprio terminale associativo dedicato domiciliato nella Regione autonoma Valle d'Aosta, richiedere l'aggiornamento di quanto stabilito dalla presente deliberazione.

Propone pertanto alla Giunta regionale di:

- ❖ istituire il Comitato regionale, ai sensi dell'articolo 11 dell'ACN vigente, così composto:

MEMBRI IN RAPPRESENTANZA DELLA PARTE PUBBLICA

- Assessore alla sanità, salute e politiche sociali o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- Dirigente competente dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, o suo delegato;

MEMBRI IN RAPPRESENTANZA DELLE OO.SS. AVENTI TITOLO:

	titolare*
Federazione Italiana Medici di Medicina Generale – FIMMG	legale rappresentante <i>pro tempore</i>
Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani – SNAMI	legale rappresentante <i>pro tempore</i>

* ai sensi dell'art. 11, comma 3, dell'ACN vigente, l'eventuale delegato dovrà essere accreditato dal legale rappresentante prima di ciascun incontro tramite PEC alla S.O. competente del Dipartimento sanità e salute

- ❖ approvare la seguente composizione della *Delegazione legittimata alla trattativa e alla stipula degli Accordi Integrativi Regionali*, ai sensi dell'articolo 15 dell'ACN vigente e della legislazione vigente in materia di separazione delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione amministrativa:

PARTE PUBBLICA

- Dirigente competente dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali e sostituto il Coordinatore del Dipartimento sanità e salute;
- Direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e sostituita la Direttrice dell'Area territoriale dell'Azienda stessa;

MEMBRI IN RAPPRESENTANZA DELLE OO.SS. AVENTI TITOLO:

- due rappresentanti titolari, e i relativi sostituti, della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale – FIMMG;
- due rappresentanti titolari, e i relativi sostituti, del Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani – SNAMI.

Propone, altresì, di rinviare a successivo provvedimento del competente Dirigente della Struttura finanza e valorizzazione delle risorse del Sistema Sanitario Regionale l'individuazione dei rappresentanti sindacali formalmente accreditati quali componenti del Comitato e della Delegazione in parola, nonché le eventuali modifiche a seguito di cessazioni, dimissioni o necessarie sostituzioni di componenti.

Informa, infine, che i contenuti della presente deliberazione sono stati oggetto di informativa alle rappresentanze sindacali FIMMG (prot. n. 2043/SAN del 16 marzo 2026) e SNAMI (prot. n. 2045/SAN del 16 marzo 2026).

Rappresenta che i competenti uffici della Struttura finanza e valorizzazione delle risorse del Servizio Sanitario Regionale hanno verificato che gli oneri che derivano dalla partecipazione dei medici alle riunioni del Comitato regionale e della Delegazione trattante trovano copertura nell'ambito dei finanziamenti annuali trasferiti dalla Regione all'Azienda USL della Valle d'Aosta.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo MARZI;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 313 in data 27 marzo 2026, concernente l'approvazione del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2026/2028, l'attribuzione a decorrere dal 1° aprile 2026 delle quote di bilancio alle Strutture dirigenziali e la conferma delle disposizioni applicative di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1680 in data 30 dicembre 2025;
- considerato che il Dirigente della Struttura finanza e valorizzazione delle risorse del Servizio Sanitario Regionale dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali ha rilasciato il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute, politiche sociali, Carlo MARZI;
ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare l'istituzione del Comitato regionale, ai sensi dell'articolo 11 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale – triennio 2022-2024, reso esecutivo in data 15 gennaio 2026, così composto:

MEMBRI IN RAPPRESENTANZA DELLA PARTE PUBBLICA

- Assessore alla sanità, salute e politiche sociali o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- Dirigente competente dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, o suo delegato;

MEMBRI IN RAPPRESENTANZA DELLE OO.SS. AVENTI TITOLO:

	titolare*
Federazione Italiana Medici di Medicina Generale – FIMMG	legale rappresentante <i>pro tempore</i>
Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani – SNAMI	legale rappresentante <i>pro tempore</i>
* ai sensi dell'art. 11, comma 3, dell'ACN vigente, l'eventuale delegato dovrà essere accreditato dal legale rappresentante prima di ciascun incontro tramite PEC alla S.O. competente del Dipartimento sanità e salute	

- 2) di approvare la seguente composizione della Delegazione legittimata alla trattativa e alla stipula degli Accordi Integrativi Regionali, ai sensi dell'articolo 15 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale – triennio 2022-2024, reso esecutivo in data 15 gennaio 2026, e della legislazione vigente in materia di separazione delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione amministrativa:

PARTE PUBBLICA

- Dirigente competente dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali e sostituto il Coordinatore del Dipartimento sanità e salute;
- Direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e sostituita la Direttrice dell'Area territoriale dell'Azienda stessa;

MEMBRI IN RAPPRESENTANZA DELLE OO.SS. AVENTI TITOLO:

- due rappresentanti titolari, e i relativi sostituti, della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale – FIMMG;
 - due rappresentanti titolari, e i relativi sostituti, del Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani – SNAMI;
- 3) di precisare che il Comitato regionale, istituito dalla data di approvazione del presente atto, avrà durata fino all'istituzione del nuovo Comitato a seguito di rinnovo dell'Accordo Collettivo Nazionale dei Medici di Medicina Generale;
- 4) di rinviare a successivo provvedimento del competente Dirigente della Struttura finanza e valorizzazione delle risorse del Sistema Sanitario Regionale l'individuazione dei

rappresentanti sindacali formalmente accreditati quali componenti del Comitato di cui al punto 1) e della Delegazione di cui al punto 2);

- 5) di stabilire che l'Assessorato sanità, salute e politiche sociali fornisce il personale, i locali e quant'altro necessario per assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato regionale di cui al punto 1) e delle attività della Delegazione legittimata alla trattativa e alla stipula degli Accordi Integrativi Regionali di cui al punto 2);
- 6) di dare atto che le organizzazioni sindacali SMI e Federazione Medici del Territorio, firmatarie dell'ACN 15 gennaio 2026, potranno eventualmente, a seguito di comunicazione di dotazione del proprio terminale associativo dedicato domiciliato nella Regione autonoma Valle d'Aosta, richiedere l'aggiornamento di quanto stabilito ai punti 1) e 2) della presente deliberazione;
- 7) di dare atto che la presente deliberazione non comporta nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale;
- 8) di dare atto che gli oneri derivanti dalla presente deliberazione troveranno copertura nell'ambito e nei limiti del bilancio dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
- 9) di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa all'Azienda USL della Valle d'Aosta per gli adempimenti di competenza;
- 10) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale della Regione nella sezione *Sanità / personale / accordi integrativi regionali*.